*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 119° — Numero 248

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* ROMA - Martedì, 5 settembre 1978 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**
**I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

# SOMMARIO

## LEGGI E DECRETI

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI



## CONCORSI ED ESAMI

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1978, n. **510.**

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Sassari e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 77 - all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia è aggiunta la scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione.

Gli articoli 120, 121, 122, 123, 124, 125, relativi alla scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

*Scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio*

Art. 120. — La scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio ha sede presso l'istituto di tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio e conferisce il diploma di specialista in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio.

Art. 121. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della scuola di specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 122. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.

E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 123. — La durata del corso di studi è di 4 anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Art. 124. — Il numero massimo degli allievi è di 4 per anno di corso e complessivamente di 16 iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 125. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

anatomia ed istologia patologica della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale) I;
patologia della tubercolosi polmonare ed extrapolmonare;
patologia dell'apparato respiratorio;
fisiologia e fisiopatologia generale dell'apparato respiratorio;
semeiotica fisica e funzionale dell'apparato respiratorio;
microbiologia;
epidemiologia e statistica sanitaria della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio.

2° *Anno*:

anatomia ed istologia patologica della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale) II;
clinica della tubercolosi (triennale) I;
clinica delle malattie dell'apparato respiratorio (triennale) I;
fisiopatologia speciale della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio;
broncologia;
radiologia dell'apparato respiratorio;
profilassi della tubercolosi;
igiene e legislazione sociale.

3° *Anno*:

clinica delle malattie dell'apparato respiratorio (triennale) II;
clinica della tubercolosi (triennale) II;
chemioterapia della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio;
terapia fisiomeccanica nella tubercolosi e nelle malattie dell'apparato respiratorio;
terapia chirurgica nella tubercolosi e nelle malattie dell'apparato respiratorio.

4° *Anno*:

clinica delle malattie dell'apparato respiratorio (triennale) III;
clinica della tubercolosi (triennale) III.

Gli insegnamenti complementari che possono essere inseriti negli statuti sono i seguenti:

immunologia clinica;
cardiologia;
medicina nucleare;
malattie professionali dell'apparato respiratorio;
terapia intensiva pneumologica.

I corsi di insegnamento sono integrati da conferenze, da esercitazioni pratiche, da seminari interdisciplinari (questi ultimi prevalentemente destinati al 4° anno) e da turni di internato, per i quali gli allievi hanno l'obbligo di frequenza al pari delle lezioni.

Alla fine di ogni anno di corso gli allievi dovranno superare una prova di esame sulle materie del rispettivo anno.

Alla fine del 4° anno gli allievi dovranno sostenere l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta su un argomento attinente alla specializzazione assegnato dal direttore della scuola o da uno degli insegnanti della scuola.

Gli articoli 126, 127, relativi alla scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

*Scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva*

Art. 126. — La scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva ha sede presso l'istituto di igiene e conferisce il diploma di specialista in igiene e medicina preventiva.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo degli allievi è di 5 per anno di corso e complessivamente di 20 iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Il corso si articola in un biennio propedeutico seguito da un biennio differenziato con cinque orientamenti e precisamente:

*a*) sanità pubblica;
*b*) igiene e tecnica ospedaliera;
*c*) igiene del lavoro;
*d*) igiene e medicina scolastica;
*e*) laboratorio.

Art. 127. — Il piano di studi è il seguente:

I BIENNIO

1° *Anno*:

metodologia statistica e biometria;
educazione sanitaria;
psicologia;
microbiologia ed immunologia I;
parassitologia;
epidemiologia generale e metodologia;
profilassi generale;
sociologia medica e antropologia culturale.

2° *Anno*:

microbiologia ed immunologia II;
patologia e clinica delle malattie infettive;
epidemiologia e profilassi delle malattie infettive I;
patologia e clinica delle malattie non infettive di importanza sociale;
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale I;
demografia e statistica sanitaria;
legislazione e programmazione sanitarie.

II BIENNIO

*a*) ORIENTAMENTO DI SANITA' PUBBLICA.

3° *Anno*:

epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II;
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale II;
igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;
igiene degli alimenti e della nutrizione;
igiene dell'età evolutiva;
igiene del lavoro;
igiene ed assistenza dell'anziano.

4° *Anno*:

igiene edilizia e dell'aggregato urbano;
igiene ospedaliera;
organizzazione del territorio e programmazione sanitaria;
medicina di comunità;
economia sanitaria;
elementi di diritto amministrativo.

*b*) ORIENTAMENTO DI IGIENE E TECNICA OSPEDALIERA.

3° *Anno*:

epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II;
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale II;
igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;
igiene e tecnica delle costruzioni ospedaliere; arredamenti ed impianti tecnologici;
igiene dell'alimentazione e dietetica ospedaliera;
organizzazione e funzionamento degli ospedali I;
elementi di diritto e legislazione ospedaliera.

4° *Anno*:

organizzazione e funzionamento degli ospedali II;
compiti ed attribuzione della direzione sanitaria;
formazione professionale e compiti del personale ospedaliero;
programmazione ospedaliera e medicina di comunità;
assistenza psichiatrica;
aspetti socio-sanitari dell'ospitalismo;
aspetti economici della gestione ospedaliera.

*c*) ORIENTAMENTO DI IGIENE DEL LAVORO.

3° *Anno*:

epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II;
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale II;
igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;
epidemiologia e profilassi delle malattie del lavoro;
tecnica ed economia degli impianti industriali;
tossicologia industriale e diagnostica di laboratorio;
elementi di fisica tecnica applicata all'igiene;
igiene dell'ambiente di lavoro I.

4° *Anno*:

igiene dell'ambiente di lavoro II;
elementi di diritto e legislazione del lavoro;
psicologia del lavoro;
prevenzione degli infortuni;
politica del territorio ed insediamenti industriali;
igiene del lavoro e medicina di comunità.

*d*) ORIENTAMENTO DI IGIENE E MEDICINA SCOLASTICA.

3° *Anno*:

epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II;
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale II;
igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;
clinica delle malattie dell'età evolutiva;
epidemiologia e profilassi delle malattie dell'età evolutiva;
igiene degli alimenti e della nutrizione;
auxologia normale e patologica;
psicologia dell'età evolutiva.

4° *Anno*:

servizi di medicina scolastica;
edilizia ed arredamento scolastico;
elementi di pedagogia;
assistenza parascolastica;
educazione sanitaria nella scuola;
legislazione scolastica;
igiene mentale.

*e*) ORIENTAMENTO DI LABORATORIO.

3° *Anno*:

epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II;
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale II;
igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;
metodi e dosaggi fisico-chimici per il controllo dell'inquinamento ambientale I;
metodi e dosaggi biologici per il controllo dell'inquinamento ambientale;
strumentazione e metodologie chimico-cliniche ed ematologiche I;
microscopia applicata all'igiene;
elementi di fisica tecnica applicata all'igiene;
accertamento diagnostico delle malattie infettive e parassitarie I.

4° *Anno*:

metodi e dosaggi fisico-chimici per il controllo dell'inquinamento ambientale II;
accertamento diagnostico delle malattie infettive e parassitarie II;
strumentazione e metodologie chimico-cliniche ed ematologiche II;
ispezione e controllo degli alimenti;
elementi di informatica.

Gli esami relativi alle discipline svolte con insegnamento biennale verranno sostenuti alla fine di detti insegnamenti.

I corsi saranno completati da insegnamenti complementari scelti dalla scuola tra i seguenti:

*Materie complementari*:

automazione del sistema ospedaliero;
biochimica applicata;
climatologia;
diritto sanitario internazionale;
elementi di medicina legale;
genetica umana;
geologia applicata all'igiene;
idrologia;
igiene dei climi tropicali;
igiene dei trasporti;
igiene militare;
igiene rurale;
istituzioni di matematiche;
micologia;
radioprotezionistica.

A giudizio della scuola possono essere indicati come complementari anche altri insegnamenti regolarmente attivati nei corsi di laurea di ciascuna Università.

I corsi saranno integrati da un tirocinio pratico di durata comunque non inferiore a 3 mesi, da svolgersi durante il secondo biennio.

La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli esami di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno; per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specializzazione in igiene e medicina preventiva, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Dopo l'art. 137, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione.

*Scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione*

Art. 138. — La scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione ha sede presso la cattedra di anestesia e rianimazione, e conferisce il diploma di specialista in anestesia e rianimazione.

Art. 139. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 140. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto almeno all'inizio del corso il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 141. — La durata del corso di studi è di 3 anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Art. 142. — Il numero massimo degli allievi è di 10 per anno di corso e complessivamente di 30 iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 143. — L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 144. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) anatomia applicata alla anestesia ed alla rianimazione;
2) biochimica applicata all'enestesia ed alla rianimazione;
3) farmacologia applicata all'anestesia e alla rianimazione;
4) fisica applicata all'anestesia ed alla rianimazione;
5) fisiologia applicata all'anestesia ed alla rianimazione;
6) anestesiologia (I);
7) tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico;
8) aspetti medico-legali dell'anestesia e della rianimazione;
9) esercitazioni pratiche.

2° *Anno*:

1) anestesiologia (II);
2) terapia antalgica;
3) rianimazione (I);
4) esercitazioni pratiche.

3° *Anno*:

1) rianimazione (II);
2) tecniche speciali di anestesia;
3) tecniche speciali di rianimazione;
4) indagini diagnostiche attinenti alla specialità;
5) esercitazioni pratiche.

Art. 145. La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 146. — Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corsi pluriennali l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in anestesia e rianimazione gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Il presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1978

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1978*
*Registo n. 95 Istruzione, foglio n. 12*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 1978, n. **511**.

**Istituzione del centro informativo della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2, comma secondo, del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, nel testo modificato dalla legge di conversione 27 marzo 1976, n. 60;

Visto il decreto interministeriale 30 dicembre 1974 del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale, tra l'altro, il centro di elaborazione dati della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali è stato riconosciuto di notevole rilevanza;

Considerato lo stadio di sviluppo del processo di automazione dei servizi e delle procedure amministrative del Ministero delle finanze;

Ritenuta l'opportunità di inserire il centro di elaborazione dati della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali nell'ambito del sistema informativo del predetto Dicastero, attribuendogli la veste di centro informativo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

Decreta:

*Articolo unico*

E' istituito il centro informativo della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° agosto 1978

PERTINI

ANDREOTTI — MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1978*
*Registro n. 33 Finanze, foglio n. 245*

---

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1978, n. **512**.

**Prelevamento di L. 1.786.200.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1978.**

*Relazione del Ministro del tesoro al Presidente della Repubblica sul decreto che autorizza il prelevamento di L. 1.786.200.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1978.*

Signor Presidente,
il presente provvedimento è inteso al prelevamento di lire 1.786.200.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978, onde sopperire alle seguenti inderogabili esigenze delle sottoindicate amministrazioni:

*Ministero del tesoro*:

Spese per il funzionamento di consigli, comitati e commissioni (cap. 1101) L. 65.000.000
(Maggiori esigenze, prima non prevedibili, connesse principalmente al funzionamento di commissioni di nuova istituzione operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri)

*Ministero delle finanze*:

Indennità per missioni all'estero (capitolo 1022) . . . . . . . . . . . . . . . L. 35.000.000
(Maggiori e imprescindibili esigenze in relazione alla partecipazione ai numerosi negoziati in corso in materia di doppie informazioni sui redditi e sul patrimonio)

*Ministero degli affari esteri*:

Spese per l'invio di delegati alle riunioni dell'ONU (cap. 3032) . . . . . . . » 30.000.000
(Inderogabili esigenze connesse alla partecipazione italiana alla III sessione della Conferenza del Mare in New York ed alla XXXIII Assemblea generale delle Nazioni Unite ed attività connesse, fissate per i mesi di agosto-settembre 1978)

*Ministero della pubblica istruzione*:

Spese per i viaggi del Ministro e dei Sottosegretari (cap. 1002) e degli addetti al Gabinetto e alle segreterie particolari (capitolo 1005) . . . . . . . . . . . . . . . » 25.200.000
(Maggiori e impreviste esigenze derivanti da una nuova programmazione dei viaggi su tutto il territorio italiano)

Spese di rappresentanza (cap. 1102) . . » 11.000.000
(Maggiori e imprescindibili esigenze connesse al continuo aumento dei prezzi e in relazione ai programmati e inderogablii impegni assunti per l'anno in corso)

*Ministero dell'interno*:

Indennità per missioni all'estero (capitolo 2506) . . . . . . . . . . . . . . . » 30.000.000
(Imprevedibili maggiori esigenze connesse all'attività svolta all'estero, in collaborazione con altre polizie, per reprimere la criminalità e il terrorismo)

*Ministero dei trasporti*:

Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni (cap. 1563) . . . . . . » 490.000.000
(Impreviste esigenze connesse con la convocazione e l'organizzazione della Conferenza nazionale dei trasporti che si terrà in Roma dall'11 al 14 ottobre 1978)

*Ministero della sanità*:

Manutenzione e riparazione di mezzi di trasporto (cap. 1101) . . . . . . . . . . » 100.000.000
(Maggiori esigenze dovute all'incremento dei costi dei pezzi di ricambio e del costo della mano d'opera per la manutenzione degli automezzi in dotazione ai nuclei antisofisticazione e antidroga operanti presso il Ministero della sanità)

*Ministero del lavoro e della previdenza sociale*:

Spese di ufficio (capitoli 1536, 2034 e 2536) . . . . . . . . . . . . . . . . » 390.000.000
(Maggiori esigenze connesse con l'accresciuta attività degli uffici del lavoro e della massima occupazione, delle sezioni di collocamento e dell'ispettorato del lavoro, in relazione alla attuazione della legge 1° giugno 1977, n. 285, concernente provvidenze per l'occupazione giovanile).

Fitto di locali (capitoli 1531 e 2532) . . » 410.000.000
(Maggiori esigenze degli uffici del lavoro e della massima occupazione e dell'ispettorato del lavoro conseguenti all'attuazione della legge 1° giugno 1977, n. 285, concernente provvidenze per l'occupazione giovanile).

Indennità rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale (cap. 2004) » 200.000.000
(Maggiori esigenze delle sezioni comunali e frazionali degli uffici del lavoro e della massima occupazione derivanti dall'attuazione della legge 1° giugno 1977, n. 285, concernente provvidenze per l'occupazione giovanile).

In complesso . . . L. 1.786.200.000

Alle integrazioni predette, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 136 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si provvede mediante prelevamento dall'indicato fondo di riserva per le spese impreviste in base alla facoltà di cui allo art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

*Il Ministro del tesoro*: PANDOLFI

---

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87 della Costituzione della Repubblica;

Visto l'art. 47 della legge 27 aprile 1978, n. 143, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1978;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al cap. 6855 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978, è autorizzato il prelevamento di L. 1.786.200.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione, per il detto anno finanziario:

*Ministero del tesoro*:

Cap. 1101. — Spese per il funzionamento, ecc. di consigli, ecc. . . . L. 65.000.000

*Ministero delle finanze*:

Cap. 1022 — Indennità, ecc. per missioni all'estero . . . . . . L. 35.000.000

*Ministero degli affari esteri*:

Cap. 3032. — Spese per l'invio dei delegati ed esperti alle riunioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, ecc. L. 30.000.000

*Ministero del lavoro e della previdenza sociale*:

Cap. 1531. — Fitto di locali . L. 360.000.000
Cap. 1536. — Spese di ufficio . » 200.000.000
Cap. 2004. — Indennità, ecc. per missioni nel territorio nazionale . . » 200.000.000
Cap. 2034. — Spese di ufficio . » 30.000.000
Cap. 2532. — Fitto di locali . » 50.000.000
Cap. 2536. — Spese di ufficio . . » 160.000.000

*Ministero della pubblica istruzione*:

Cap. 1002. — Spese per i viaggi del Ministro, ecc. . . . . L. 16.500.000

Cap. 1005. — Indennità, ecc. per missioni, ecc. degli addetti al Gabinetto ed alle segreterie particolari . . . » 8.700.000

Cap. 1102. — Spese di rappresentanza . . . . . . . . » 11.000.000

*Ministero dell'interno*:

Cap. 2506. — Indennità, ecc. per missioni all'estero, ecc. . . . . L. 30.000.000

*Ministero dei trasporti*:

Cap. 1563. — Spese per la organizzazione e la partecipazione a convegni, ecc. . . . . . . . L. 490.000.000

*Ministero della sanità*:

Cap. 1101. — Manutenzione, ecc. di mezzi di trasporto . . . . L. 100.000.000

L. 1.786.200.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1978

PERTINI

ANDREOTTI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre* 1978
*Atti di Governo, registro n.* 18, *foglio n.* 47

---

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1978.

**Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta R. Lagomarsino & C., in Genova.**

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di 100 sacchi di caffè, di origine e provenienza Haiti, la ditta R. Lagomarsino & C. di Genova, ha effettuato un pagamento anticipato di US $ 8.040, di cui al mod. *B*-Import n. 4340426 del 5 agosto 1975 rilasciato dalla Cassa di risparmio di Genova e Imperia;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla

dogana di Trieste il 16 settembre 1975, con un ritardo, quindi, di dodici giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 344773 del 24 novembre 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che il ritardato sdoganamento è imputabile alla ditta in quanto sarebbe stato determinato dalla concomitanza delle ferie estive dello spedizioniere incaricato e degli uffici doganali durante il mese di agosto 1975, mentre risulta invece che l'intera partita era giunta fino dall'11 giugno 1975, e che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta R. Lagomarsino & C., mediante fidejussione della Cassa di risparmio di Genova e Imperia, nella misura del 5 % di US $ 8.040, di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1978

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(6885)

---

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1978.

**Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Carapelli S.p.a.**

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di T.M. 500 di semi di veccia, di origine e provenienza Turchia, la ditta Carapelli S.p.a. ha effettuato un pagamento anticipato di $ 62.500, di cui al mod. *B*-Import n. 3163623 rilasciato dalla Cassa di risparmio di Firenze il 5 ottobre 1972;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Ravenna il 13 ottobre 1972 e 8 marzo 1973, con un ritardo, quindi, di sessantaquattro giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione, limitatamente a merce per $ 11.875;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 300046 del 14 ottobre 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che le agitazioni sindacali che hanno creato difficoltà operative nel porto di Ravenna non possono giustificare un ritardo di ben cinque mesi nello sdoganamento della merce per $ 11.875 e che, oltretutto, tali circostanze non sono state documentate, e che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Carapelli S.p.a., mediante fidejussione della Cassa di risparmio di Firenze, nella misura del 5% di $ 11.875 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1978

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(6883)

---

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1978.

**Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Manifattura Bianchi S.p.a., in Gallarate.**

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di tessuto greggio (voce doganale 55.09/170), di origine e provenienza Pakistan, la ditta Manifattura Bianchi di Gallarate, ha effettuato un pagamento anticipato di $ 38.858, di cui al mod. *B*-Import n. 4840153 rilasciato il 23 aprile 1975 dal Crèdito varesino;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 5 giugno 1975, con un ritardo, quindi, di tredici giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 871343 del 17 gennaio 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che il ritardato sdoganamento secondo quanto fatto presente dalla ditta sarebbe da addebitarsi a temporanea mancanza di disponibilità liquide cui far fronte al deposito vincolato 50% (decreto ministeriale 2 maggio 1974), nonchè ad agitazioni sindacali e scioperi nel porto di Genova, motivazioni peraltro addotte in fasi successive e, comunque, per quanto concerne le ultime due, non documentate, e che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Manifattura Bianchi S.p.a., mediante fidejussione del Credito varesino, nella misura del 5% di $ 38.858, di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1978

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(6587)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1978.

**Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « Mias - Mercato internazionale dell'articolo sportivo », in Milano.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

*Articolo unico*

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Mias - Mercato internazionale dell'articolo sportivo », che avrà luogo a Milano dall'8 al 10 ottobre 1978, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 5 agosto 1978

p. *Il Ministro*: BALDI

(6725)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1978.

**Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « XVIII Salone nautico internazionale » e « VIII Sias - Salone internazionale delle attrezzature subacquee », in Genova.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

*Articolo unico*

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « XVIII Salone

nautico internazionale » e « VIII Sias - Salone internazionale delle attrezzature subacquee », che avranno luogo a Genova dal 14 al 23 ottobre 1978, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 5 agosto 1978

p. *Il Ministro*: BALDI

(6723)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1978.

**Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « VI Sele-Pel - Preselezione stagionale della pelletteria », in Milano.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

*Articolo unico*

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « VI Sele-Pel - Preselezione stagionale della pelletteria », che avrà luogo a Milano dal 21 al 24 ottobre 1978, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 5 agosto 1978

p. *Il Ministro*: BALDI

(6724)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1978.

**Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore della ceramica operanti in provincia di Salerno.**

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi economica del settore della ceramica per le aziende industriali che operano nell'ambito territoriale della provincia di Salerno;

Visti i decreti ministeriali 4 febbraio 1978 e 10 maggio 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore della ceramica operanti nella provincia di Salerno, sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 18 settembre 1977 al 17 giugno 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore della ceramica operanti nella provincia di Salerno, è prolungata fino al 17 settembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675 e l'art. 5 del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1978, n. 215.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 agosto 1978

*Il Ministro*: SCOTTI

(7036)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1978.

**Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Utita, officine e fonderie di Este, sede di Milano e stabilimenti di Torino ed Este.**

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI 27 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Utita, officine e fonderie di Este, sede di Milano e stabilimenti di Torino ed Este (Padova);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Utita, officine e fonderie di Este, sede di Milano e stabilimenti di Torino ed Este (Padova), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° febbraio 1978 al 1° agosto 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1978

*Il Ministro*: SCOTTI

(7033)

---

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1978.

**Autorizzazione alla società « Nuova fiduciaria S.p.a. », in Milano, ad esercitare attività fiduciaria.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Nuova fiduciaria S.p.a. », con sede in Milano, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Nuova fiduciaria S.p.a. », con sede in Milano, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1978

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
DONAT-CATTIN

*Il Ministro di grazia e giustizia*
BONIFACIO

(6749)

---

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1978.

**Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta IME S.r.l., in Salerno.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 3 agosto 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta IME S.r.l. di Salerno;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta IME S.r.l. di Salerno è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 maggio 1978 al 19 novembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1978

*Il Ministro*: SCOTTI

(7010)

---

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1978.

**Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calimala, in Chieti Scalo.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 11 gennaio 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Calimala di Chieti Scalo, con effetto dal 1° novembre 1976;

Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calimala di Chieti Scalo, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1978

*Il Ministro*: SCOTTI

(7038)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1978.

**Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elettromeccanica Enrico Bezzi, con sede e stabilimento in Gorgonzola.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 3 agosto 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Elettromeccanica Enrico Bezzi, con sede e stabilimento in Gorgonzola (Milano);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elettromeccanica Enrico Bezzi, con sede e stabilimento in Gorgonzola (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 maggio 1978 al 14 novembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1978

*Il Ministro*: SCOTTI

**(7034)**

---

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1978.

**Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Vetraria F.lli De Luca, in Arzano.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI 3 agosto 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.n.c. Vetraria F.lli De Luca di Arzano (Napoli);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Vetraria F.lli De Luca di Arzano (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 luglio 1978 al 2 gennaio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1978

*Il Ministro*: SCOTTI

**(7032)**

---

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1978.

**Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sigma mineraria, in Storo.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 22 aprile 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Sigma mineraria di Storo (Trento), con effetto dal 1° settembre 1976;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trento;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sigma mineraria di Storo (Trento), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1978

*Il Ministro*: SCOTTI

**(7037)**

---

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1978.

**Concessione dal 3 aprile 1978 al 5 luglio 1978 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. R.I.F.F., divisione attrito, con sede in Torino e stabilimento a Solero.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI 27 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. R.I.F.F., divisione attrito, con sede in Torino e stabilimento a Solero (Alessandria);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. R.I.F.F., divisione attrito, con sede in Torino e stabilimento a Solero (Alessandria), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 aprile 1978 al 5 luglio 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1978

*Il Ministro*: SCOTTI

**(7031)**

---

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1978.

**Concessione dal 4 settembre 1977 al 21 marzo 1978 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Silan, con sede in Bologna e stabilimenti a Zingonia, Carpi e Novi.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Nuova Silan, con sede in Bologna e stabilimenti a Zingonia (Bergamo), Carpi e Novi (Modena);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Silan, con sede in Bologna e stabilimenti a Zingonia (Bergamo), Carpi e Novi (Modena), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 settembre 1977 al 21 marzo 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1978

*Il Ministro*: SCOTTI

**(7030)**

---

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1978.

**Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Atel, in S. Giorgio a Cremano.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI 27 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Atel di S. Giorgio a Cremano (Napoli);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Atel di S. Giorgio a Cremano (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° aprile 1978 al 1° ottobre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1978

*Il Ministro*: SCOTTI

**(7011)**

---

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1978.

**Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Borma, con sede in Milano e stabilimento in Acqui Terme.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione

di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Borma, con sede in Milano e stabilimento in Acqui Terme (Alessandria);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Borma, con sede in Milano e stabilimento in Acqui Terme (Alessandria), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 dicembre 1977 al 21 giugno 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 agosto 1978

*Il Ministro*: SCOTTI

**(7012)**

---

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1978.

**Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Siracusa per il completamento dei lavori relativi ad opere infrastrutturali ed industriali finanziate in tutto o in parte, con fondi statali.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto il decreto interministeriale 1° ottobre 1977, con il quale è stata accertata nell'area industriale di Siracusa la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento e per l'avvio a completamento dei lavori relativi ad opere infrastrutturali ed industriali finanziate in tutto o in parte con fondi statali, sospesi dal 1° ottobre 1977 o che saranno sospesi entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 25 gennaio 1978 e 11 marzo 1978 di concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Siracusa per i lavori relativi ad opere infrastrutturali ed industriali finanziate, in tutto o in parte, con fondi statali;

Rilevata la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Siracusa per il completamento dei lavori relativi ad opere infrastrutturali ed industriali finanziate in tutto o in parte, con fondi statali, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 25 gennaio 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 agosto 1978

*Il Ministro*: SCOTTI

**(7039)**

---

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1978.

**Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.R.M.A. - Industria reggiana maglieria abbigliamento, con sede e stabilimento in Reggio Emilia.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI 20 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. I.R.M.A. - Industria reggiana maglieria abbigliamento, con sede e stabilimento in Reggio Emilia;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.R.M.A. - Industria reggiana maglieria abbigliamento, con sede e stabilimento in Reggio Emilia, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° giugno 1978 al 30 novembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 agosto 1978

*Il Ministro*: SCOTTI

**(7013)**

DECRETO MINISTERIALE 16 agosto 1978.

**Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Diba, in Lecce.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 3 agosto 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Maglificio Diba di Lecce;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Diba di Lecce, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 febbraio 1978 al 20 agosto 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 agosto 1978

*Il Ministro*: SCOTTI

**(7035)**

---

DECRETO MINISTERIALE 16 agosto 1978.

**Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo E.T.G., in Reggio Emilia.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI 20 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Gruppo E.T.G. di Reggio Emilia;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo E.T.G. di Reggio Emilia, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° giugno 1978 al 1° dicembre 1978;

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 agosto 1978

*Il Ministro*: SCOTTI

**(7014)**

---

DECRETO MINISTERIALE 16 agosto 1978.

**Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cit, con sede in Milano e stabilimenti ad Arcore ed Urgnano.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI 3 agosto 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cit, con sede in Milano e stabilimenti ad Arcore (Milano) ed Urgnano (Bergamo).

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a Cit, con sede in Milano e stabilimenti ad Arcore (Milano) ed Urgnano (Bergamo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° giugno 1978 al 1° dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nei comuni di Arcore (Milano) e di Urgnano (Bergamo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 agosto 1978

*Il Ministro*: SCOTTI

**(7082)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Vacanza della cattedra di diritto amministrativo (raddoppio) presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Padova.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Padova è vacante la cattedra di diritto amministrativo (raddoppio), alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**(7059)**

## MINISTERO DEL TESORO

### Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 8

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

numero ordinale portato dalla ricevuta: 3545 mod. 25-A. — Data: 29 luglio 1977. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: ufficio ricevimento D.P. — Intestazione: Battagliese Enrico, nato ad Amalfi il 18 luglio 1927. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 2. — Capitale: L. 25.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

**(7064)**

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

### Varianti al piano regolatore generale del comune di Gattatico

Con deliberazione della giunta regionale 6 giugno 1978, n. 1715 (resa esecutiva dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto n. 3224/3081 nella seduta del 5 luglio 1978) sono state approvate le varianti parziali al vigente piano regolatore generale del comune di Gattatico (Reggio Emilia) adottate dal consiglio comunale con deliberazioni 31 gennaio 1977, n. 6, 29 marzo 1977, n. 16 e 17 maggio 1977, n. 41.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

**(6913)**

### Variante al piano regolatore generale del comune di Vergato

Con deliberazione della giunta regionale 6 giugno 1978, n. 1704 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto protocollo n. 3215/3071 nella seduta del 5 luglio 1978) è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Vergato (Bologna) adottata con deliberazione del consiglio comunale 30 settembre 1976, n. 287.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

**(6912)**

### Variante al piano regolatore generale del comune di Massa Lombarda

Con deliberazione della giunta regionale 27 giugno 1978, n. 1981 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto protocollo n. 3805/3627 nella seduta del 27 luglio 1978) è stata approvata la variante generale al vigente piano regolatore generale del comune di Massa Lombarda (Ravenna) adottata con deliberazione del consiglio comunale con atto 30 settembre 1976, n. 185.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

**(6914)**

### Variante al piano regolatore generale del comune di Castelnovo di Sotto

Con deliberazione della giunta regionale 6 giugno 1978, n. 1709 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto n. 3220/3078 nella seduta del 5 luglio 1978) è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Castelnovo di Sotto (Reggio Emilia) adottata con deliberazione del consiglio comunale 28 ottobre 1977, n. 83.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

**(6932)**

### Variante al piano regolatore generale del comune di Albinea

Con deliberazione della giunta regionale 6 giugno 1978, n. 1712 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto n. 3131/2959 nella seduta del 28 giugno 1978) è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Albinea (Reggio Emilia) adottata con deliberazione consiliare 21 aprile 1977, n. 39.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

**(6933)**

### Variante al piano regolatore generale del comune di Lizzano in Belvedere

Con deliberazione della giunta regionale 6 giugno 1978, n. 1707 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 3218/3074 nella seduta del 5 luglio 1978) è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Lizzano in Belvedere (Bologna) adottata dal consiglio comunale con deliberazione 15 dicembre 1976, n. 262.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

**(6934)**

### Approvazione del piano di zona del comune di Masi Torello

Con deliberazione della giunta regionale 27 giugno 1978, n. 1985 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto protocollo n. 3809/3670 nella seduta del 27 luglio 1978) è stato approvato il piano per l'edilizia economica e popolare del comune di Masi Torello (Ferrara) adottata con deliberazione del consiglio comunale 8 marzo 1976, n. 18.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

**(6915)**

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**Concorso, per esami, a dieci posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto degli archivi notarili.**

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 3 della legge 19 aprile 1925, n. 475;

Visti l'art. 13 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, l'art. 1 del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, l'art. 2, ultimo comma, della legge 23 febbraio 1952, n. 93, gli articoli 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365 e l'art. 25 del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, ratificato con legge 5 maggio 1949, n. 178;

Visti l'art. 9, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, l'art. 19 della legge 25 febbraio 1971, n. 95 e l'art. 8 della legge 26 aprile 1974, n. 168;

Visti gli articoli 14 e 21 della legge 17 maggio 1952, n. 629;

Visto l'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

Visti gli articoli 2, 3, secondo ed ultimo comma, 5, 6, terzo, quarto e quinto comma, 7 a 10, 11, primo ed ultimo comma, 33, primo comma, 128 cpv., 173 cpv., 200, primo comma, e 351 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visti gli articoli 1 a 3, 9, 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1957, n. 686;

Visti gli articoli 6 e 11 della legge 19 luglio 1957, n. 588;

Visti gli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308;

Visti gli articoli 1, primo e terzo comma, 5 e 12, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1280;

Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 1960;

Visti gli articoli 58 cpv. e 61 della legge 5 marzo 1961, n. 90, nonchè l'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480;

Visti gli articoli 3 e 7, primo comma, della legge 28 luglio 1961, n. 723;

Visti gli articoli 5 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056;

Visto l'art. 1 della legge 9 febbraio 1963, n. 66;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237;

Visto l'articolo unico della legge 26 marzo 1965, n. 229;

Visti gli articoli 1 e 3 della legge 21 aprile 1965, n. 449;

Visto il decreto interministeriale 7 dicembre 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 1966 e concernente il riconoscimento dei diplomi di qualifica ai fini dell'ammissione alla carriera di concetto degli archivi notarili;

Visti gli articoli 7, 10, 12, 14, 16 a 20 e 27 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto l'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Visti gli articoli 12 e 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto l'art. 8 della legge 27 ottobre 1969, n. 754;

Visti gli articoli 1 a 4, 7, 10, 18, 21, 150 e 151 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visti gli articoli 1 e 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visti gli articoli 3, 4, 6 e 9 della legge 11 maggio 1971, n. 390;

Visto l'art. 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visti gli articoli 2 e 5 della tariffa parte I allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;

Visti gli articoli 7 e 11 della legge 15 dicembre 1972, n. 772;

Visto l'art. 28 della legge 11 agosto 1973, n. 533;

Visto l'art. 1 della legge 15 novembre 1973, n. 734;

Visto l'art. 29 della legge 18 dicembre 1973, n. 836;

Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305;

Visto l'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto l'art. 30 del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito, con modificazioni, in legge 10 giugno 1978, n. 271;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la circolare P.C.M. 31 luglio 1962, n. 21920/12106;

Visto il proprio decreto 10 maggio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 14 febbraio 1974, col quale è stato stabilito il programma d'esame per i concorsi di accesso ai singoli ruoli degli archivi notarili;

Vista la nota 26 maggio 1978, n. 165674, del Ministero delle finanze - Direzione generale affari generali e personale;

Tenuto cónto delle norme in materia di assunzione riservate agli invalidi e agli altri aventi diritto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a dieci posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto degli archivi notarili.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario che l'aspirante:

*A*) Sia fornito del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

*B*) Abbia compiuto il 18° anno di età e non superato il 35°, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, rivestano la qualifica di impiegato civile di ruolo dello Stato ovvero quella di operaio di ruolo dello Stato stesso. Si prescinde dal predetto limite massimo anche nei confronti degli aspiranti che, alla suddetta data, prestino servizio permanente in qualità di ufficiali e sottufficiali nelle Forze armate e nei Corpi della guardia di finanza, della pubblica sicurezza e degli agenti di custodia ovvero servizio continuativo in qualità di vice brigadiere, graduati e militari di truppa nell'Arma dei carabinieri e nei corpi predetti.

*C*) Sia cittadino italiano.

*D*) Sia di buona condotta.

*E*) Abbia l'idoneità fisica all'impiego cui aspira.

*F*) Non sia escluso dall'elettorato attivo politico, non sia stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubblica amministrazione nè sia cessato dal servizio per decadenza dall'impiego o dal rapporto di lavoro nel caso previsto dall'art. 127, lettera *d*), del testo unico n. 3 del 1957 e dall'art. 56, lettera *d*), della legge n. 90 del 1961.

*G*) Sia in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.

Art. 3.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in qualsiasi momento con decreto del Ministro.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina debbono essere posseduti e prodotti entro il termine di cui al successivo art. 9.

Art. 4.

Per essere ammessi al predetto concorso gli aspiranti debbono, nel termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, presentare ad un archivio notarile distrettuale domanda in carta legale diretta al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio centrale archivi notarili - Roma. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il predetto termine perentorio ad un archivio notarile distrettuale. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Il termine per la presentazione delle domande, ove scada di giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Alla domanda deve, a pena di decadenza, essere allegata la quietanza comprovante il pagamento della tassa di concorso, nella misura di L. 1500 (lire millecinquecento), eseguito direttamente alla cassa del predetto archivio notarile distrettuale ovvero sul conto corrente postale intestato al medesimo.

Nella domanda di ammissione, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti debbono dichiarare:

1) il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, la residenza e l'esatto recapito, indicando, se abbiano superato il 35° anno di età, il titolo che conferisce loro il diritto all'aumento di detto limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonchè gli eventuali procedimenti penali a carico;

5) di essere in possesso del titolo di studio con l'esatta menzione della data e dell'istituto presso il quale lo stesso è stato conseguito;

6) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Non si terrà alcun conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, ne per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma degli aspiranti in calce alla domanda deve essere autenticata, con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal funzionario competente a ricevere la domanda o da notaio, cancelliere o segretario comunale. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio e per i militari quello del comandante del reparto di appartenenza.

L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Art. 5.

Il capo dell'archivio accerta che le domande siano in regola col bollo e corredate dalla quietanza comprovante il pagamento della tassa di concorso.

A margine della domanda, inoltrata dagli interessati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, il capo dell'archivio appone, sottoscrivendola, l'annotazione relativa al numero della raccomandata e alla data (riportandola in tutte lettere) risultante dal timbro dell'ufficio postale accettante. A margine delle domande, presentate direttamente o altrimenti prodotte dagli interessati, il capo dell'archivio appone invece (in tutte lettere) la data di presentazione o di ricevimento con la propria firma.

Le domande, come sopra corredate, sono subito iscritte in protocollo e, in plico raccomandato, trasmesse lo stesso giorno, al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio centrale archivi notarili - Via Padre Semeria n. 95 - 00154 Roma.

Alla scadenza del termine di cui al primo comma dell'art. 4 il capo dell'archivio notarile comunica al Ministero un elenco delle domande ricevute o la corrispondente dichiarazione negativa.

Art. 6.

L'esame di concorso consta:

*a*) di due prove scritte sulle seguenti materie:

1) elementi di diritto pubblico e privato;

2) nozioni di contabilità di Stato.

Ciascuna delle due prove scritte ha la durata di otto ore giornaliere;

*b*) di un colloquio avente per oggetto oltre le materie delle prove scritte, le seguenti: ordinamento del notariato e degli archivi notarili; diritto tributario con particolare riguardo alle tasse e imposte indirette sugli affari; statistica.

*Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami in via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 9 e 10 febbraio 1979, con inizio alle ore otto antimeridiane.*

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni suindicati. Gli interessati dovranno all'uopo esibire un valido documento di riconoscimento.

Per quanto concerne lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli 6, commi terzo e successivi e 7 del testo unico n. 3/1957; 5 a 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/1957; 3, 7 e 150, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970.

Art. 7.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale e con l'osservanza dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni.

La commissione potrà essere integrata a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970.

Art. 8.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Il colloquio non si intende superato se il candidato non attenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma del voto ottenuto nel colloquio e dalla media dei voti riportati nelle prove scritte.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio ne viene data comunicazione, almeno venti giorni prima del giorno in cui debbono sostenerlo, mediante avviso nel quale è indicato il voto riportato in ciascuna prova scritta.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio debbono far pervenire direttamente al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio centrale archivi notarili - Via Padre Semeria n. 95 - 00154 Roma, nel termine perentorio di giorni venti decorrenti dal giorno successivo a quello in cui essi avranno sostenuto il colloquio stesso, i documenti prescritti per dimostrare i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi dell'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. Ove tali documenti siano stati già depositati presso l'ufficio centrale archivi notarili è consentito farvi, nel predetto termine, espresso riferimento con apposita dichiarazione.

Art. 10.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono, a pena di decadenza, far pervenire direttamente al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio centrale archivi notarili - Via Padre Semeria n. 95 - 00154 Roma, nel termine di giorni trenta da quello in cui hanno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti in regola con le norme sul bollo:

*a*) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

I concorrenti che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo d'età dovranno altresì produrre la documentazione atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o preferenza del precedente art. 9;

*b*) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

*c*) certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

*d*) certificato rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, comprovante che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nella carriera di concetto dell'Amministrazione degli archivi notarili.

Dal certificato deve altresì risultare, giusta disposto dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e degli articoli 5 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue.

Per gli appartenenti alle categorie contemplate al titolo I della legge n. 482/1968, i quali abbiano menomazioni fisiche, il certificato sanitario deve comprovare che — per la natura e il grado della mutilazione o invalidità — l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e all'incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti;

*e*) certificato generale del casellario giudiziale;

*f*) diploma originale del titolo di studio o, se non ancora rilasciato, certificato in carta legale della competente autorità scolastica attestante che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma sino al rilascio di quest'ultimo.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

In luogo del diploma o dei predetti documenti sostitutivi, i candidati potranno produrne copia in bollo autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Nel caso che il titolo di studio originale si trovi già depositato presso l'ufficio centrale degli archivi notarili, l'aspirante dovrà limitarsi a dichiarare tale circostanza;

*g*) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del servizio sostitutivo civile. Il documento dovrà essere aggiornato e annotato delle eventuali benemerenze e campagne di guerra.

I candidati che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre:

copia del foglio matricolare se siano stati arruolati o appartengano a classi o contigenti già chiamati alle armi;

il foglio di congedo illimitato provvisorio, se siano stati arruolati e non appartengano a classi o contingenti richiamati alle armi;

un certificato di esito di leva, se siano stati dichiarati riformati o rivedibili;

un certificato d'iscrizione nelle liste di leva, se non siano ancora stati chiamati alla leva.

Il certificato di esito di leva e quello di iscrizione nelle liste di leva dovranno essere rilasciati dal sindaco del comune di origine o di residenza e vistati dal commissario di leva.

I certificati elencati alle precedenti lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *g*) devono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella in cui i candidati hanno ricevuto l'invito a presentare i documenti di cui al presente articolo.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità potranno produrre in carta libera tutti i documenti, con menzione in ciascuno di essi degli estremi del certificato di povertà rilasciato dal sindaco o dall'autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 8 tabella allegato *B* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

I dipendenti di ruolo dell'amministrazione statale, utilmente collocati in graduatoria, debbono, nel termine di cui al primo comma del presente articolo e a pena di decadenza, far pervenire soltanto i documenti di cui alle precedenti lettere *d*) e *f*) nonchè la copia integrale dello stato matricolare.

Art. 11.

La graduatoria del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito, la preferenza è stabilita giusta il disposto dell'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, dell'art. 11 della legge 19 luglio 1957, n. 588, dell'art. 1, ultimo comma, della legge 27 febbraio 1958, n. 130, dell'art. 11, primo comma, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 e dell'art. 2 della legge 16 ottobre 1966, n. 851. La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con le riserve stabilite dalle vigenti disposizioni.

Con apposito avviso, inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, verrà data notizia della pubblicazione della predetta graduatoria.

Art. 12.

Il Ministro riconosce con proprio decreto la regolarità del procedimento degli esami, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei con il trattamento economico spettante al segretario (prima classe di stipendio) della carriera di concetto degli archivi notarili, salvo il disposto dell'art. 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e verranno d'ufficio destinati alle sedi di servizio vacanti.

Compiuto il periodo di prova essi conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina in pianta stabile con decreto del Ministro.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro decreta la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1978

p. *Il Ministro*: SPERANZA

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 24 *agosto* 1978
*Registro n.* 21 *Giustizia, foglio n.* 277

---

Schema di domanda
(in carta bollata)

*Al Ministero di grazia e giustizia Ufficio centrale archivi notarili* Via Padre Semeria n. 95 00154 ROMA

Il sottoscritto nato a (provincia di ) il e residente in (provincia di ) via n. chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a dieci posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'Amministrazione degli archivi notarili, indetto con decreto ministeriale 3 luglio 1978.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

ha diritto all'aumento del limite massimo d'eta in quanto (1);

è cittadino italiano;

è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2);

non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali a carico (ovvero indicare le condanne penali riportate (3), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso; nonché i procedimenti penali a carico con la precisazione dell'imputazione e dell'autorità giudiziaria presso cui il procedimento è pendente);

è in possesso del diploma di conseguito in data presso l'Istituto con sede in ;

ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (4), ovvero non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;

non è stato escluso dall'elettorato attivo politico, non è stato destituito né dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione né è cessato dal servizio per decadenza dall'impiego o dal rapporto di lavoro nel caso previsto dallo art. 127, lettera *d*), del testo unico n. 3 del 1957 e dall'art. 56, lettera *d*), della legge n. 90 del 1961;

per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente ;

il recapito, cui deve essere indirizzata eventuale corrispondenza, è il seguente

Allega quietanza rilasciata dall'archivio notarile di in data (ovvero allega ricevuta (5) n. in data attestante il versamento effettuato sul c/c postale n. 31492002 intestato all'Archivio notarile di Roma).

Data,

Firma (6)

---

(1) Sono tenuti a tale dichiarazione solo coloro che abbiano superato il trentacinquesimo anno d'età.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione indicarne i motivi.

(3) Le condanne devono essere dichiarate anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale.

(4) Precisare l'amministrazione in cui si è prestato servizio, i periodi in cui tale servizio è stato prestato e la qualifica rivestita nonché la causa della risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(5) Non è assimilabile a tale ricevuta il versamento effettuato con vaglia postale.

(6) La firma deve essere autenticata con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal funzionario competente a ricevere la domanda o da un notaio, cancelliere o segretario comunale. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio e per i militari quello del comandante del reparto di appartenenza.

**(7101)**

**Aumento, da diciannove a ventisette, del numero dei posti di commesso in prova nel ruolo della carriera ausiliaria, personale addetto agli uffici, dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili.**

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 3, secondo e ultimo comma, e 351 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto l'art. 7, primo comma, della legge 28 luglio 1961, n. 723 e la relativa tabella *B;*
Visto l'art. 27 della legge 18 marzo 1958, n. 249;
Visti gli articoli 12 e 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visti gli articoli 1 a 4, 7, 12, 29, 150 e 151 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto l'art. 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Visto il decreto interministeriale 18 giugno 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 320 del 7 dicembre successivo, col quale sono state stabilite le nuove piante organiche e le relative qualifiche dei ruoli dell'Amministrazione degli archivi notarili;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 ottobre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1978, col quale la ripetuta amministrazione è stata autorizzata a bandire un concorso a otto posti di commesso di archivi notarili, relativo all'anno 1976;
Visto il decreto ministeriale 17 novembre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1977, con il quale venne indetto un concorso, per titoli, a diciannove posti di commesso in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria personale addetto agli uffici, dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili (posti vacanti negli anni 1974 e 1975);
Considerato che hanno presentato domanda di ammissione al predetto concorso quattrocentonovantuno candidati;
Tenuto conto delle norme in materia di assunzioni riservate agli invalidi e agli altri aventi diritto;

Decreta:

I posti di commesso in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria, personale addetto agli uffici, dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili messi a concorso con il decreto 17 novembre 1976, sono aumentati da diciannove a ventisette.

Roma, addì 6 luglio 1978

p. *Il Ministro*: SPERANZA

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 24 *agosto* 1978
*Registro n.* 21 *Giustizia, foglio n.* 299

**(7102)**

---

# MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a otto posti di operatore radiotelegrafista ed operatore radioelettricista in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tab. XV) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 30 del 21 ottobre 1977, parte seconda, è stato pubblicato il decreto ministeriale 23 aprile 1977, n. 3627, registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1977, registro n. 257 Poste, foglio n. 39, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami, a otto posti di operatore radiotelegrafista ed operatore radioelettricista in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tab. XV) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 21 gennaio 1976, n. 3334.

**(6427)**

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a dieci posti di conducente e scambista nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tab. XXI).**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel 2° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 6, parte seconda, del 21 febbraio 1978, è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 gennaio 1977, n. 3575, registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1978, registro n. 1 Poste, foglio n. 313, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e quella dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per titoli ed esami, a dieci posti di conducente e scambista nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tab. XXI) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 12 dicembre 1975, n. 3302.

**(6430)**

---

# REGIONE LOMBARDIA

**Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Cremona**

Con decreto 5 luglio 1978, n. 1466/San., del presidente della giunta regionale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle seguenti sedi farmaceutiche rurali vacanti e disponibili per il privato esercizio nella provincia di Cremona:

Pieve S. Giacomo, sede unica;
Pessina Cremonese, sede unica;
Cappella de' Picenardi, sede unica.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire all'ufficio del medico provinciale di Cremona, via Bellarocca, 7, entro e non oltre le ore 12,30 del giorno 30 novembre 1978.

Gli interessati possono prendere visione del bando di concorso presso l'ufficio del medico provinciale di Cremona, presse l'assessorato alla sanità della regione Lombardia in Milano, via Pontaccio, 10, presso ciascun comune in cui le sedi farmaceutiche sono poste a concorso.

**(6943)**

---

# COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

**Proroga del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a tredici posti di segretario dell'ufficio provinciale del tesoro, carriera di concetto.**

Con decreto 3 luglio 1978, n. 20223/PR. registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1978, registro n. 1, foglio n. 175, pubblicato nel Bollettino della regione Trentino-Alto Adige del 18 agosto 1978, n. 40, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha prorogato di trenta giorni, a partire dalla data di pubblicazione del 18 agosto 1978, i termini per la partecipazione al concorso a tredici posti di segretario dell'ufficio provinciale del tesoro, carriera di concetto, e riservato a coloro che abbiano superato l'esame delle due lingue (italiana e tedesca) nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

**(6901)**

**Proroga del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a quaranta posti di segretario nelle dogane e imposte indirette, carriera di concetto.**

Con decreto 3 luglio 1978, n. 20224/PR. registrato alla Conte dei conti, addì 24 luglio 1978, registro n. 1, foglio n. 174, pubblicato nel Bollettino della regione Trentino-Alto Adige del 18 agosto 1978, n. 40, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha prorogato di trenta giorni, a partire dalla data di pubblicazione del 18 agosto 1978, i termini per la partecipazione al concorso a quaranta posti di segretario nelle dogane e imposte indirette, carriera di concetto, e riservato a coloro che abbiano superato l'esame delle due lingue (italiana e tedesca) nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

**(6902)**

## OSPEDALE CIVILE DI MONTEBELLUNA

**Concorso ad un posto di farmacista collaboratore**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Montebelluna (Treviso).

**(3112/S)**

## OSPEDALE FATEBENEFRATELLI E OFTALMICO DI MILANO

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di otorinolaringoiatria;

un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Milano.

**(3113/S)**

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di neurochirurgia.**

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di neurochirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Milano.

**(3113-bis/S)**

## OSPEDALE CIVILE DI RAPALLO

**Concorso ad un posto di assistente pediatra**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Rapallo (Genova).

**(3097/S)**

## OSPEDALE « PARADISO » DI GIOIA DEL COLLE

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Gioia del Colle (Bari).

**(3103/S)**

## OSPEDALE « F PALASCIANO » DI CAPUA

**Concorso ad un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Capua (Caserta).

**(3098/S)**

## OSPEDALE CIVILE DI GENOVA-SESTRI

**Concorso ad un posto di direttore di farmacia**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Genova-Sestri.

**(3099/S)**

## OSPEDALE CIVILE DI TORRE ANNUNZIATA

**Concorso a posti di personale sanitario medico**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario, un posto di aiuto e quattro posti di assistente ortopedico;

un posto di aiuto anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Torre Annunziata (Napoli).

**(3100/S)**

## OSPEDALE «MARTINI» DI TORINO

**Concorso a posti di personale sanitario medico**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e due posti di assistente di chirurgia generale;
un posto di assistente di medicina generale;
due posti di assistente di ostetricia e ginecologia;
un posto di assistente di laboratorio di analisi;
un posto di assistente di pediatria;
un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Torino.

**(3104/S)**

## OSPEDALE «S. GIOVANNI DECOLLATO-ANDOSILLA» DI CIVITA CASTELLANA

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto radiologo.**

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Civita Castellana (Viterbo).

**(3105/S)**

## OSPEDALE BRONCOPNEUMOTISIOLOGICO «COL. D'AVANZO» DI FOGGIA

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di radiologia.**

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Foggia.

**(3106/S)**

## OSPEDALE CIVILE «A. TORTORA» DI PAGANI

**Proroga del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.**

E' prorogato il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

quattro posti di assistente di urologia;
un posto di assistente di ortopedia;
un posto di assistente di geriatria;
un posto di assistente di malattie infettive;
un posto di assistente di dermatologia;
un posto di assistente di neurologia;
tre posti di assistente di chirurgia di urgenza;
un posto di assistente oculista;
quattro posti di assistente di nefrologia e dialisi;
due posti di assistente di laboratorio di analisi;
un posto di assistente dei servizi trasfusionali.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, è prorogato di giorni trenta e scade alle ore 12 del 2 ottobre 1978.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pagani (Salerno).

**(3107/S)**

## OSPEDALE «S. E S. GRAVINA» DI CALTAGIRONE

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di cardiologia;
un posto di aiuto di medicina nucleare (a tempo pieno);
tre posti di assistente di pronto soccorso e accettazione sanitaria (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Caltagirone (Catania).

**(3108/S)**

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di neurologia.**

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di neurologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Caltagirone (Catania).

**(3111/S)**

## OSPEDALE « MARIA SS. IMMACOLATA » DI GUARDIAGRELE

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Guardiagrele (Chieti).

**(3102/S)**

## OSPEDALE CIVILE « CADUTI IN GUERRA » DI CANOSA DI PUGLIA

**Concorso a posti di personale sanitario medico**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario radiologo;

un posto di aiuto di pronto soccorso ed accettazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Canosa di Puglia (Bari).

**(3101/S)**

## ISTITUTO NAZIONALE DI RIPOSO E CURA PER ANZIANI « V EMANUELE II » DI ANCONA

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.**

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, presso la sede provinciale I.N.R.C.A. di Casatenovo, a:

un posto di direttore (primario) di centro presso il centro per lo studio e la cura delle broncopneumopatie senili e loro postumi (disciplina equiparata a pneumologia);

un posto di aiuto dirigente di centro presso il servizio di diagnostica radiologica (disciplina equiparata a radiologia);

un posto di aiuto dirigente di centro presso il servizio di elettrocardiografia-cardiologia (disciplina equiparata a cardiologia).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Ancona.

**(3119/S)**

## OSPEDALE « S. SPIRITO » DI NIZZA MONFERRATO

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di laboratorio delle analisi e ricerche cliniche.**

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio delle analisi e ricerche cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Nizza Monferrato (Asti).

**(3114/S)**

## CIVICO OSPEDALE DI CASALPUSTERLENGO

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.**

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi, valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Casalpusterlengo (Milano).

**(3118/S)**

## OSPEDALE DELL'ANNUNZIATA DI SULMONA

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami a:

due posti di assistente medico addetto al servizio di pronto soccorso;

due posti di assistente chirurgo addetto al servizio di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Sulmona (L'Aquila).

**(3134/S)**

# REGIONI

## REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 1° giugno 1978, n. **33.**

**Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 82 del 18 maggio 1977 relativo al prelevamento della somma di L. 40.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 11175 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1977.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 9 *giugno* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico*

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonchè dell'art. 9 della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 10, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale n. 82 del 18 maggio 1977, concernente il prelevamento della somma di L. 40.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 11175 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1977, recante: « Fondo a disposizione del presidente della giunta e degli assessori per contributi e sussidi per assistenza e beneficienza ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 1° giugno 1978

SODDU

LEGGE REGIONALE 1° giugno 1978, n. **34.**

**Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 90 del 27 maggio 1977 relativo al prelevamento della somma di L. 300.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 26603 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1977.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 9 *giugno* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico*

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonchè dell'art. 9 della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 10, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale n. 90 del 27 maggio 1977, concernente il prelevamento della somma di L. 300.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 26603, art. 5, dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1977, recante: « Spese per la sistemazione idraulico forestale dei bacini montani e dei comprensori di bonifica montana di cui al n. 1 dell'art. 39 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (art. 7, comma secondo, lettera *b*), legge 27 luglio 1967, n. 632) ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 1° giugno 1978

SODDU

LEGGE REGIONALE 1° giugno 1978, n. **35.**

**Incremento del contributo annuo di esercizio all'Ente minerario sardo.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 9 *giugno* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo di esercizio a favore dell'Ente minerario sardo per il 1978 è incrementato della somma di L. 1.000.000.000.

L'Ente minerario sardo è autorizzato a destinare tale somma per l'aumento di pari importo del capitale della consociata società per azioni Piombozincifera Sarda, subordinatamente alla approvazione di un programma di ristrutturazione da attuare con efficacia dal 1° gennaio 1978 che la Società Piombozincifera Sarda è pertanto tenuta a presentare con carattere di immediatezza, previo accordo con le organizzazioni sindacali di categoria.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa dell'assessorato della industria del bilancio della Regione per l'anno 1978 lo stanziamento del cap. 09016 è incrementato di L. 1.000.000.000.

A favore del suddetto cap. 09016 è stornata la corrispondente somma di L. 1.000.000.000 dal cap. 03017 (voce *F* dell'elenco n. 4 allegato al bilancio) dello stato di previsione della spesa dell'assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio del bilancio della Regione per l'anno 1978.

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico al cap. 09016 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato dell'industria del bilancio della Regione per l'anno 1978.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 1° giugno 1978

SODDU

**(5957)**

LEGGE REGIONALE 15 giugno 1978, n. **36.**

**Provvedimenti in favore dello sport in Sardegna.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 20 *giugno* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione sarda, nel proseguimento degli obiettivi di sviluppo civile e culturale e di stimolo all'esercizio dello sport e dell'attività motoria delle popolazioni della Sardegna, riconosce allo sport il ruolo di servizio sociale; a tal fine contribuisce alla creazione di una rete di impianti razionalmente distribuiti; favorisce la diffusione dell'attività sportiva ed assicura la tutela sanitaria nell'esercizio dello sport.

Art. 2.

Per il raggiungimento dei fini di cui all'articolo precedente, l'assessore regionale competente per lo sport trasmette per l'intesa alla commissione consiliare competente il programma di interventi per la realizzazione di una rete ottimale di impianti sportivi in Sardegna ed entro il mese di dicembre di ogni anno — sentito il comitato di cui al successivo art. 16 e la commissione consiliare competente — propone alla giunta regionale, per l'anno successivo, un programma operativo annuale di interventi tenuto conto delle esigenze prioritarie indicate nel piano generale.

Art. 3.

Il programma di interventi di cui all'art. 2 terrà conto del disegno di assetto territoriale regionale e verrà trasmesso agli organismi comprensoriali e alle comunità montane perchè esprimano, entro 30 giorni, un motivato parere.

Art. 4.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi annui per l'abbattimento degli interessi sui mutui che i comuni, i consorzi di comuni e le comunità montane contraggono, con gli istituti di credito, per la costruzione, l'ampliamento, l'ammodernamento ed il completamento di impianti sportivi comunali ed intercomunali, comprese le relative attrezzature, in esecuzione dei programmi operativi annuali di cui all'articolo 2.

Il contributo è corrisposto in misura annua costante direttamente agli istituti mutuanti per tutto il periodo di ammortamento previsto nel contratto di mutuo.

L'entità del contributo viene stabilita nella convenzione stipulata con l'istituto di credito e, in ogni caso, viene determinata in misura tale che, detratto l'eventuale contributo sugli interessi accordato dal Comitato olimpico nazionale italiano, a carico dell'ente mutuatario gravi un tasso di interesse fissato annualmente con decreto dell'assessore regionale competente per lo sport, previa consultazione del comitato di cui all'art. 16.

Per le finalità di cui al primo comma del presente articolo sarà stanziata, nei singoli bilanci della Regione, per gli anni finanziari dal 1978 al 2007, una somma non inferiore a lire 600.000.000; per l'anno finanziario 1977 il relativo capitolo di bilancio viene iscritto per memoria.

Art. 5.

L'amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzia sussidiaria, anche mediante polizza assicurativa, alle operazioni di finanziamento effettuate dagli istituti di credito a favore degli enti mutuatari succitati che non siano in grado di fornire i necessari cespiti delegabili per la realizzazione di opere assistite dal contributo regionale di cui al precedente art. 4.

Per la concessione della garanzia sussidiaria di cui al comma precedente, l'amministrazione regionale costituirà un apposito Fondo.

Art. 6.

L'amministrazione regionale promuove la realizzazione di una rete di centri sportivi articolati, armonizzati col programma di interventi di cui al precedente art. 2, per il cui finanziamento è autorizzata a ricorrere ad appositi mutui da stipularsi con istituti di credito, fino all'importo massimo complessivo di L. 3.000.000.000. I mutui dovranno essere ammortizzati in un periodo non inferiore a dieci anni.

Le rate di ammortamento del capitale e degli interessi devono trovare capienza nei limiti della quota dell'imposta di fabbricazione devoluta alla Regione.

Le relative spese saranno imputate ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione a partire dall'anno finanziario successivo a quello in cui sono stati contratti i mutui di cui ai commi precedenti.

Art. 7.

I centri sportivi finanziati ai sensi dell'art. 6 saranno gestiti dalle amministrazioni comunali e da loro consorzi o dalle comunità montane.

Art. 8.

Le opere di cui al precedente art. 4 sono dichiarate di pubblica utilità nonchè urgenti ed indifferibili e l'acquisizione delle relative aree occorrenti si attua secondo le procedure e le modalità previste dall'art. 21 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45.

Per quanto attiene alle opere di cui all'art. 6 vengono applicate le norme regionali attualmente vigenti in materia di espropriazione e di approvazione di progetti per le opere dirette.

Art. 9.

Gli enti beneficiari delle provvidenze previste dalla presente legge sono tenuti ad adottare un regolamento di gestione degli impianti che tenga conto delle indicazioni che la giunta regionale fornirà sulla base di un regolamento tipo.

Nei limiti della fruibilità degli impianti e delle relative attrezzature, l'uso di essi deve essere garantito ai gruppi sportivi ed alle associazioni operanti nel territorio interessato, nonchè alla popolazione scolastica.

Le disposizioni di cui al presente articolo sono estese alle opere realizzate ai sensi della legge regionale 1° settembre 1967, n. 19, e successive modificazioni.

Art. 10.

Al fine di favorire la più larga partecipazione alla pratica sportiva, l'amministrazione regionale concede, ai comuni con popolazione superiore ai 1000 abitanti, contributi annui rapportati a L 700 per abitante, sulla base dell'ultimo censimento, mentre ai comuni con popolazione inferiore ai 1000 abitanti concede contributi annuali determinati in misura fissa, sentito il comitato di cui al successivo art. 16.

Le somme percepite a tale titolo dai comuni costituiscono per i tesorieri comunali entrate con destinazione specifica a norma dell'art. 171, secondo comma, del regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297, e la loro spesa è deliberata dalla giunta comunale secondo le indicazioni della commissione comunale di cui al successivo art. 11.

In ogni caso, alle attività di carattere professionistico o semiprofessionistico ogni comune non potrà destinare alcun contributo.

Il contributo è concesso con decreto dell'assessore regionale competente per lo sport e l'erogazione è subordinata alla presentazione da parte dei comuni beneficiari, entro il 31 gennaio di ogni anno, di una relazione contenente le previsioni di destinazione delle somme da riscuotere nonchè la dimostrazione di aver totalmente utilizzato il contributo percepito nell'esercizio precedente in ottemperanza alle direttive di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 11.

Presso ciascun comune è istituita una commissione comunale per lo sport, eletta dal consiglio comunale e così composta:

1) dal sindaco, che la presiede;

2) dall'assessore comunale competente in materia di sport;

3) da un rappresentante della maggioranza e uno della minoranza;

4) da tre rappresentanti scelti dal consiglio comunale, su un elenco di dieci persone designate dalle società sportive operanti nel comune, con voto limitato a due.

Detta rappresentanza è obbligatoria per i comuni con una popolazione superiore ai 5000 abitanti, mentre è facoltativa per i comuni con popolazione inferiore.

Per i comuni con popolazione superiore ai 25.000 abitanti, la commissione è composta, oltre che dal sindaco e dall'assessore competente per lo sport, da quattro rappresentanti della maggioranza e da due della minoranza, da cinque rappresentanti delle società sportive scelti dal consiglio comunale su un elenco di quindici con voto limitato a tre, da un rappresentante del Comitato olimpico nazionale italiano e da tre rappresentanti degli enti di promozione dello sport maggiormente rappresentativi nell'ambito comunale. Alla commissione di cui ai precedenti commi partecipa di diritto l'ufficiale sanitario.

La commissione deve essere sentita per la formulazione dei programmi comunali, per la gestione degli impianti e per la spendita dei fondi destinati all'attività motoria e sportiva.

Art. 12.

Al fine di favorire la partecipazione degli atleti alle manifestazioni e alle gare di livello nazionale, l'organizzazione di manifestazioni sportive di largo interesse popolare e la promozione dell'attività sportiva, l'assessore regionale competente per lo sport può concedere contributi a società, centri di promozione sportiva riconosciuti dal comitato olimpico nazionale italiano, istituti scolastici, centri universitari sportivi, enti locali.

L'assessore, sentito il comitato di cui all'art. 16, predispone altresì il calendario regionale delle principali manifestazioni.

Art. 13.

Per garantire una numerosa ed assidua partecipazione alla pratica sportiva, la Regione potrà promuovere l'istituzione di corsi per la qualificazione di animatori sportivi e di preparatori tecnici in collaborazione con i centri di promozione sportiva e le federazioni sportive.

Le materie di insegnamento, i requisiti di partecipazione degli animatori e dei preparatori tecnici sono stabiliti in apposito regolamento da emanarsi con decreto dell'assessore regionale competente per lo sport, d'intesa con il comitato olimpico nazionale italiano e sentito il comitato di cui all'art. 16.

### Art. 14.

Per assicurare l'assistenza finanziaria alle iniziative di notevole rilevanza nell'ambito dell'attività sportiva isolana, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a favore dei centri di promozione sportiva, delle organizzazioni scolastiche e delle società sportive, per lo svolgimento di manifestazioni ed attività in Sardegna.

I contributi sono concessi con decreto dell'assessore regionale competente per lo sport sulla base delle domande presentate dagli organismi sopraddetti, corredate dal programma o dal piano di attività annuale.

### Art. 15.

Al fine di consentire un adeguato completamento delle attività di tutela sanitaria nella Regione e fino all'attuazione della riforma sanitaria, l'assessore regionale competente per lo sport concorre al potenziamento dei servizi di medicina dello sport e di attività motoria delle popolazioni scolastiche mediante la concessione di contributi a favore dei centri provinciali e degli ambulatori intercomunali per la medicina dello sport.

L'entità del contributo è determinata dall'assessore regionale competente per lo sport, sentito il parere del comitato di cui all'art. 16, di intesa con l'assessore regionale all'igiene e sanità, sulla base di un piano previsionale di attività annuale, presentato dagli organismi sopraddetti entro il 30 novembre di ogni anno e vistato, per l'approvazione, dal consiglio regionale della Federazione medico-sportiva italiana.

Il contributo deve essere prevalentemente diretto: alla specializzazione del personale sanitario sportivo; alla qualificazione del personale insegnante addetto alle attività motorie; alla sensibilizzazione delle popolazioni ai problemi di tutela sanitaria delle attività sportive; al controllo sanitario periodico di coloro che svolgono attività sportiva o si avviano alla pratica dello sport, compresi i gruppi sportivi scolastici; all'attuazione di corsi di educazione fisica differenziata per la correzione di paramorfismi negli alunni della scuola dell'obbligo; alle prestazioni ambulatoriali di terapia e riabilitazione degli atleti; all'acquisto delle attrezzature necessarie ad un adeguato espletamento delle attività di cui sopra.

### Art. 16.

E' istituito il comitato tecnico regionale per lo sport composto da:

1) l'assessore regionale competente per lo sport, o un suo delegato, che lo presiede;

2) un rappresentante per ogni assessorato regionale competente in materia di sanità, pubblica istruzione, enti locali e finanze o i loro delegati;

3) il direttore dell'assessorato regionale competente in materia di sport o un suo delegato;

4) il sovrintendente scolastico regionale o un suo delegato;

5) il delegato regionale del Comitato olimpico nazionale italiano;

6) un rappresentante del consiglio regionale della Federazione medico-sportiva italiana;

7) cinque esperti in materia sportiva scelti fra i nominativi segnalati dagli organismi regionali delle federazioni sportive nazionali e dei centri di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano;

8) un ingegnere esperto in materia di impianti sportivi.

In ogni caso deve essere integrato da sei sindaci rappresentanti rispettivamente comuni fino a 2000 abitanti, da 2000 a 10.000 abitanti ed oltre 10.000 abitanti quando debba discutersi sul programma di interventi e sui programmi operativi annuali di cui all'art. 2 della presente legge.

Le rappresentanze di cui al precedente comma sono nominate dall'assessore regionale competente per lo sport, su proposta della commissione consiliare competente.

Funge da segretario un funzionario dell'assessorato regionale competente in materia di sport.

Il comitato tecnico regionale per lo sport ha il compito di:

a) proporre iniziative e presentare voti diretti a sviluppare le attività sportive nella Regione;

b) indicare le linee per la predisposizione del programma di interventi di cui all'art. 2;

c) esprimere il parere sui programmi operativi annuali di intervento;

d) verificare periodicamente l'attuazione dei piani di cui sopra;

e) esprimere il parere in tutti gli altri casi previsti dalla presente legge.

I componenti del comitato sono nominati con decreto dell'assessore regionale competente per lo sport e durano in carica quattro anni, ferma restando la possibilità di surrogare quelli che ne fanno parte per la carica rivestita pro-tempore.

### Art. 17.

Il primo comma dell'art. 1 della legge regionale 1° settembre 1967, n. 19, è modificato come segue:

« Al fine di facilitare la pratica dello sport, l'amministrazione regionale predispone un piano per incrementare il numero e l'efficienza degli impianti sportivi in Sardegna ».

Il secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 1° settembre 1967, n. 19, è modificato come segue:

« Per il finanziamento del piano sono autorizzati i seguenti stanziamenti:

L. 100.000.000 per l'esercizio 1967;

L. 500.000.000 rispettivamente per gli esercizi 1968, 1969, 1970 e 1971;

L. 400.000.000 per l'esercizio 1972;

L. 300.000.000 per l'esercizio 1973;

L. 200.000.000 per l'esercizio 1974;

L. 600.000.000 per l'esercizio 1979 ».

### Art. 18.

Le norme di cui all'art. 1 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1, sono estese alle opere già finanziate ai sensi della legge regionale 1° settembre 1967, n. 19.

L'intervento regionale complessivo deve intendersi riferito all'intero costo dell'opera e conseguentemente, per gli impianti ancora da appaltare, non trovano applicazione le disposizioni relative alle quote percentuali ed ai costi globali delle opere contenute negli articoli 6 e 7 della sopracitata legge regionale n. 19.

L'amministrazione regionale è autorizzata a finanziare i comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti per la revisione prezzi delle opere finanziate con la legge regionale 1° settembre 1967, n. 19, e già appaltate.

### Art. 19.

Nello stato di previsione della spesa dell'assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1978 sono istituiti i seguenti capitoli:

| | | |
|---|---|---|
| Cap. 11114. — Spese per l'istituzione di corsi per la qualificazione di animatori sportivi e di preparatori tecnici (tit. 1 - sez. 3 - cat. 04) . | L. | 5.000.000 |
| Cap. 11120. — Contributi annui ai comuni per favorire la più larga partecipazione alla pratica sportiva (tit. 1 - sez. 3 - cat. 05) . . | » | 550.000.000 |
| Cap. 11121. — Contributi ai centri di promozione sportiva, alle organizzazioni scolastiche ed alle società sportive per lo svolgimento di manifestazioni ed attività (tit. 1 - sez. 3 - categoria 05) . . . . . . . . . . . | » | 225.000.000 |
| Cap. 11122. — Contributi ai centri provinciali ed agli ambulatori intercomunali per il potenziamento dei servizi di medicina dello sport (tit. 1 - sez. 3 - cat. 05) . . . . . . | » | 5.000.000 |
| Cap. 11123. — Contributi ai centri di promozione sportiva, alle organizzazioni scolastiche ed alle società sportive per lo svolgimento di manifestazioni ed attività in Sardegna (tit. 1 - sez. 3 - cat. 05) . . . . . . | » | 200.000.000 |
| Cap. 11124. — Contributi ai comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti per la revisione prezzi delle opere finanziate con la legge regionale 1° settembre 1967, n. 19, e già appaltate (tit. 1 - sez. 3 - cat. 05) . . . . . | » | 44.000.000 |
| Cap. 11124-*bis*. — Concorso nel pagamento degli interessi per i mutui contratti dai comuni, consorzi di comuni e comunità montane con gli istituti di credito per la costruzione, l'ampliamento, l'ammodernamento ed il completamento degli impianti sportivi comunali ed intercomunali, comprese le relative attrezzature (tit. 2 - sez. 6 - cat. 12) . . . . . . | | (p. m.) |

Cap. 11124-*ter*. — Fondo per la concessione di garanzie sussidiarie per i mutui contratti dai comuni, consorzi di comuni e comunità montane con gli istituti di credito per la co-

struzione, l'ampliamento, lo ammodernamento ed il completamento di impianti sportivi comunali ed intercomunali, comprese le relative attrezzature (tit. 2 sez. 3 cat. 14) (p. m.)

Nello stato di previsione della spesa dell'assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1978 sono istituiti i seguenti capitoli:

Cap. 04143. — Spese per l'ottenimento di mutui e per il pagamento dei diritti di commissione per la concessione della fidejussione per l'integrale e puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti per la realizzazione di una rete di centri sportivi articolati a carattere distrettuale (tit. 1 sez. 6 cat. 06) (p. m.)

Cap. 04144. — Quota di interessi delle rate di ammortamento dei mutui contratti per la realizzazione di una rete di centri sportivi articolati a carattere distrettuale (tit. 1 sez. 6 cat. 06) (p. m.)

Cap. 04145. — Quote di capitali delle rate di ammortamento dei mutui contratti per la realizzazione di una rete di centri sportivi articolati a carattere distrettuale (tit. 3) (p. m.)

Nello stato di previsione della spesa dell'assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1978 lo stanziamento del cap. 02102 Medaglie fisse di presenza, indennità di trasferta, rimborsi di spese di viaggio e indennità per uso di auto proprie o di mezzi gratuiti ai componenti ed a segretari di commissioni, comitati ed altri consessi, istituiti dagli organi della amministrazione regionale, nonchè a componenti e ai segretari del comitato tecnico regionale costituito presso gli uffici della Cassa per il credito alle imprese artigiane (articoli 7 e 17-*bis*, della legge regionale 11 giugno 1974, n. 15, e legge regionale 23 dicembre 1975, n. 68) è incrementato di L. 1.000.000.

Le spese per l'attuazione della presente legge, valutate per l'anno 1978 in complessive L. 1.050.000.000 fanno carico ai capitoli 11114, 11120, 11121, 11122, 11123, 11124, 11124-*bis*, 11124-*ter* dello stato di previsione della spesa dell'assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, ai capitoli 04143, 04144, 04145 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica e al capitolo 02102 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1978, ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi. A favore dei suddetti capitoli sono stornate rispettivamente L. 250.000.000 dal capitolo 03016 (lettera *L* dell'elenco n. 4 allegato al bilancio) e lire 800.000.000 dal cap. 03017 (lettera *N* dell'elenco n. 4 allegato al bilancio) dello stato di previsione dell'assessorato della programmazione, bilancio ed assetto del territorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1978.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, per il 1979 e gli anni successivi, valutati in L. 3.500.000.000 annui, si farà fronte per la maggiore spesa di L. 2.450.000.000 rispetto al 1978, mediante una quota del maggior gettito delle imposte di fabbricazione e dei tabacchi derivanti dal loro naturale incremento.

Per il 1979 i capitoli di bilancio relativi all'applicazione della presente legge avranno la seguente dotazione:

| | | |
|---|---|---|
| Cap. 11114 | L. | 29.000.000 |
| Cap. 11120 | » | 1.100.000.000 |
| Cap. 11121 | » | 180.000.000 |
| Cap. 11122 | » | 200.000.000 |
| Cap. 11123 | » | 270.000.000 |
| Cap. 11124 | » | 100.000.000 |
| Cap. 11124-*bis* | » | 600.000.000 |
| Cap. 11124-*ter* | » | 100.000.000 |
| Cap. 04143 | » | 20.000.000 |
| Cap. 04144 | » | 150.000.000 |
| Cap. 04145 | » | 150.000.000 |
| Cap. 02102 | » | 1.000.000 |
| Cap. 11119 | » | 600.000.000 |

Art. 20.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1978 è soppresso il cap. 11116.

Con decreto del presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, le disponibilità eventualmente esistenti sul conto di competenza del soppresso cap. 11116 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1978 sono trasferite al cap. 11119 dello stesso stato di previsione.

Art. 21.

*Norma transitoria*

I termini di cui all'ultimo comma dell'art. 10 e al secondo comma dell'art. 15 si intendono riferiti all'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Il parametro di cui al primo comma dell'art. 10 viene ridotto, limitatamente all'esercizio 1978, a L. 350 per abitante.

Art. 22.

Le leggi regionali 19 luglio 1968, n. 35, e 29 maggio 1972, n. 17, sono abrogate.

Art. 23.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 15 giugno 1978

SODDU

LEGGE REGIONALE 15 giugno 1978, n. **37**.

**Erogazione di contributi ai centri per i servizi culturali operanti in Sardegna, Unione nazionale per la lotta contro l'analfabetismo (UNLA) e Società umanitaria.**

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 28 del 20 giugno 1978*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fino all'emanazione di apposita legge che dia un organico assetto alla cultura in Sardegna, nell'ambito delle competenze statutarie della Regione, con conseguente ristrutturazione dell'organizzazione relativa, l'amministrazione regionale, al fine di consentire il regolare svolgimento dell'attività di istituto dei centri per i servizi culturali attualmente operanti in Sardegna, Unione nazionale per la lotta contro l'analfabetismo (UNLA) e Società umanitaria, è autorizzata a concedere contributi finanziari, anche a titolo di integrazione o in sostituzione di contributi statali, a favore dei predetti centri.

Art. 2.

L'erogazione dei contributi di cui all'art. 1 è subordinata alla presentazione da parte dei centri per i servizi culturali operanti in Sardegna, Unione nazionale per la lotta contro l'analfabetismo (UNLA) e Società umanitaria, e con il consenso degli enti gestori, di apposita richiesta corredata da un programma di attività culturale che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, entro il primo semestre dell'anno precedente a quello cui il predetto programma si riferisce.

Art. 3.

Alla fine dell'esercizio finanziario, i centri per i servizi culturali operanti in Sardegna, Unione nazionale per la lotta contro l'analfabetismo (UNLA) e Società umanitarie, dovranno presentare all'assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport la dimostrazione dell'impiego delle somme ricevute.

Art. 4.

I contributi verranno erogati con decreto dell'assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, sentito il parere del comitato tecnico regionale per la

programmazione di cui all'art. 25 della legge regionale 1° agosto 1975, n. 33, su conforme deliberazione della giunta regionale.

I contributi saranno accreditati a favore dei direttori dei singoli centri attualmente esistenti in Sardegna.

Art. 5.

Nello stato di previsione della spesa dell'assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport del bilancio della Regione per l'anno 1978, la denominazione del cap. 11092 è così modificata: « Contributi ai centri per i servizi culturali operanti in Sardegna, Unione nazionale per la lotta contro l'analfabetismo (UNLA) e Società umanitaria, per consentire il regolare svolgimento delle attività di istituto ». Lo stesso capitolo è altresì riclassificato nella categoria 05.

A favore del suddetto capitolo viene stornata, dal cap. 03039 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio del bilancio della Regione per l'anno 1978, la somma di L. 288.464.000.

Le spese relative all'attuazione della presente legge, valutate in annue L. 288.464.000, faranno carico al cap. 11092 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport del bilancio della Regione per l'anno 1978 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge, per gli anni successivi al 1978, si farà fronte con una quota delle assegnazioni di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 6.

Per le pendenze pregresse, relative agli anni 1976 e 1977, si provvederà con apposita legge regionale.

Art. 7.

Per l'anno 1978 si prescinde dall'obbligo della presentazione del programma annuale di cui al precedente art. 2.

Resta fermo l'obbligo di presentare, per il predetto anno, il rendiconto finale dell'attività svolta e della spesa sostenuta.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 15 giugno 1978

SODDU

(5958)

---

# REGIONE SICILIA

## LEGGE 10 luglio 1978, n. 16.

**Norme per la programmazione regionale.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 15 *luglio* 1978)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Titolo I*

PIANO REGIONALE DI SVILUPPO

Art. 1.

La Regione, nello svolgimento della propria azione politico-amministrativa, in armonia con gli obiettivi della programmazione economica nazionale, con il concorso degli enti locali territoriali ed in raccordo con le forze sociali e culturali operanti nell'ambito della Regione, adotta il metodo della programmazione.

La programmazione regionale tende alla valorizzazione delle risorse materiali e umane dell'Isola ed alla trasformazione e miglioramento delle strutture socio-economiche, al fine di conseguire la massima occupazione, equilibrati incrementi del reddito, nonchè il superamento degli squilibri economici settoriali e territoriali all'interno della Regione e nei confronti della comunità nazionale.

La Regione definisce gli obiettivi ed i criteri della propria azione mediante il piano regionale di sviluppo economico-sociale, che costituisce il quadro di riferimento dell'attività politico-amministrativa della Regione.

Alle prescrizioni ed agli indirizzi del piano dovranno essere riferiti gli strumenti di programmazione e di gestione di competenza degli enti regionali.

Il piano, al fine di assicurare la rispondenza tra obiettivi programmatici e gestione del bilancio, si articola in programmi annuali.

Art. 2.

Il piano regionale di sviluppo economico-sociale, al fine della migliore utilizzazione delle risorse, indica gli obiettivi da perseguire, le priorità da osservare, i tempi di attuazione, la spesa complessiva occorrente ed i criteri da adottare per la verifica dei risultati.

Il piano considera tutte le disponibilità finanziarie di cui la Regione può disporre, coordinandole con quelle derivanti da interventi ordinari e straordinari dello Stato e di altri enti.

Il piano, in coerenza con gli obiettivi di sviluppo, indica le linee fondamentali dell'uso del territorio ed identifica i criteri per la localizzazione degli interventi.

Art. 3.

Il piano regionale di sviluppo economico-sociale è presentato all'assemblea regionale siciliana dal presidente della Regione, previa delibera della giunta regionale, adottata sulla base dello schema elaborato dal comitato regionale per la programmazione, ed è approvato con legge regionale.

Con la stessa procedura sono approvate annualmente le eventuali modifiche.

Art. 4.

In conformità alle indicazioni del piano quinquennale vigente, la giunta regionale approva ogni anno, sulla base delle proposte formulate dal comitato regionale per la programmazione, il programma annuale che, tenuto conto della verifica dello stato di attuazione del piano, fissa le modalità ed i mezzi per il relativo avanzamento annuale.

Il programma annuale viene, contestualmente al bilancio annuale di previsione, presentato all'assemblea regionale che ne verifica la rispondenza con il piano quinquennale.

I programmi settoriali previsti dalle leggi statali e regionali, di cui alla lettera *a*) del successivo art. 12, vengono deliberati dalla giunta regionale, sentito il parere della competente commissione legislativa dell'assemblea regionale.

Art. 5.

In vista della redazione del piano regionale di sviluppo economico-sociale, le amministrazioni degli enti locali possono formulare proposte e indicazioni che sono valutate dal comitato regionale per la programmazione.

Il comitato, preliminarmente all'elaborazione dello schema di piano, predispone un documento di linee, di princìpi e di obiettivi, contenente anche quadri di riferimento territoriale, che viene trasmesso agli enti locali, i quali entro trenta giorni possono fare pervenire le loro osservazioni.

*Titolo II*

COMITATO REGIONALE PER LA PROGRAMMAZIONE

Art. 6.

Presso la presidenza della Regione è istituito il comitato regionale per la programmazione, presieduto dal presidente della Regione o, in caso di assenza o impedimento, dall'assessore regionale per il bilancio e le finanze.

Art. 7.

Il comitato regionale per la programmazione è composto da:

*a*) quindici esperti in discipline attinenti alla programmazione, scelti dalla giunta regionale su proposta del presidente della Regione, sentito il parere della prima commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana;

*b*) sei membri designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.);

*c*) tre membri designati dalle organizzazioni degli imprenditori del settore industriale maggiormente rappresentative su base regionale;

*d*) tre membri in rappresentanza delle attività agricole, di cui uno designato dagli imprenditori agricoli e due dalle confederazioni dei coltivatori diretti maggiormente rappresentative su base regionale.

Ai componenti il comitato si applicano le incompatibilità previste dall'art. 21 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50.

Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un componente dello stesso.

Il segretario coadiuva il presidente nell'organizzazione dei lavori del comitato.

Art. 8.

I componenti del comitato regionale per la programmazione sono nominati con decreto del presidente della Regione.

Scaduti venti giorni dalla formulazione della richiesta senza che le organizzazioni e le associazioni previste nelle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 7 abbiano provveduto alle designazioni di loro competenza, il presidente della Regione procede ugualmente alla costituzione del comitato sulla base delle sole designazioni pervenute, purchè possa procedersi alla nomina di almeno due terzi dei componenti.

Con lo stesso decreto il presidente della Regione designa il segretario del comitato.

I componenti del comitato durano in carica cinque anni e possono essere confermati. Agli stessi sono corrisposti i compensi previsti dall'art. 4 della legge regionale 2 marzo 1962, n. 3, nella misura determinata dalla giunta regionale.

Art. 9.

Il comitato regionale per la programmazione si riunisce su convocazione del presidente, anche su richiesta di un terzo dei componenti del comitato stesso.

Esso può organizzarsi in sottocomitati e gruppi di lavoro.

Ai lavori del comitato partecipano con voto consultivo gli assessori regionali al bilancio e finanze ed al territorio ed ambiente, nonchè gli assessori regionali competenti nelle materie trattate.

Altresì, al fine di assicurare l'apporto dei gruppi sociali e delle rappresentanze delle strutture produttive regionali interessati alla definizione di obiettivi settoriali, qualora gli stessi non siano compresi tra i componenti di cui all'art. 7, partecipano a lavori del comitato, su invito del medesimo, per gli affari concernenti le materie di relativo interesse, e senza diritto a voto, rappresentanti designati da organismi rappresentativi degli artigiani, degli operatori dei settori della cooperazione, del commercio, della pesca, del turismo, dei trasporti, nonchè rappresentanti di istituti ed aziende di credito.

Partecipano altresì ai lavori del comitato, su invito del medesimo, senza diritto a voto, funzionari dell'amministrazione regionale e di altre pubbliche amministrazioni, docenti universitari esperti in discipline economiche e tecniche, rappresentanti di enti pubblici e degli enti locali siciliani, rappresentanti della consulta regionale femminile, della consulta regionale giovanile, del consiglio regionale per i beni culturali ed ambientali e della consulta regionale dell'emigrazione.

Il regolamento di cui all'art. 11 disciplina le forme ed i modi di partecipazione, ai lavori del comitato, dei soggetti indicati nei due commi precedenti.

Per la validità delle adunanze del comitato è necessario l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti in carica. Qualora l'adunanza sia nulla per mancanza del numero legale, il presidente rinvia la medesima ad altra ora dello stesso giorno o al giorno successivo. In tale caso l'adunanza è valida con l'intervento di un terzo dei componenti in carica.

Art. 10.

Al fine di coadiuvare il presidente nell'organizzazione dei lavori e per il funzionamento del comitato regionale per la programmazione, è costituito, con il decreto di nomina, un comitato di presidenza composto, oltre che dal presidente della Regione e dall'assessore regionale per il bilancio e le finanze e dal segretario, da tre membri scelti tra i componenti di cui alla lettera *a*) del precedente art. 7.

Art. 11.

Il comitato regionale per la programmazione, nella sua prima riunione, su proposta del presidente ed a maggioranza assoluta di voti, adotta il proprio regolamento interno.

Art. 12.

Il comitato regionale per la programmazione:

*a*) elabora per l'esame della giunta regionale, e sulla base degli elementi e delle analisi predisposti dalla direzione per la programmazione, gli schemi degli atti di programmazione quinquennale ed annuale e di ogni altro atto di programmazione regionale previsto dalla legislazione vigente o richiesto da piani di settore o prescrizioni nazionali, promuovendo le ricerche e gli studi necessari a tal fine;

*b*) predispone una relazione annuale sulle modalità e sui tempi di attuazione degli atti di programmazione, sottoponendola alla giunta regionale, che la presenta all'assemblea regionale unitamente al bilancio annuale di previsione;

*c*) formula le proposte di modifica eventualmente necessarie per adeguare il piano di sviluppo alle mutate esigenze economiche e sociali;

*d*) formula eventuali osservazioni alla giunta regionale sulla relazione concernente la situazione economica della Regione di cui all'art. 2 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47;

*e*) esprime parere preventivo sulle delibere della giunta regionale previste dall'art. 4, n. 4, della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, e successive modificazioni ed integrazioni;

*f*) formula alla giunta regionale proposte in materia di programmazione e di funzionalità dell'azione amministrativa relative all'attuazione dei programmi ed esprime i pareri dalla stessa richiesti;

*g*) a richiesta degli organi consiliari degli enti locali, esprime pareri e formula proposte in relazione ad atti rilevanti ai fini della programmazione regionale.

## *Titolo III*

### DIREZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE

Art. 13.

La direzione della programmazione di cui all'art. 7 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni, ferme restando le competenze ivi previste:

*a*) svolge per il comitato regionale per la programmazione funzioni tecniche, attività di segreteria e di assistenza, assicurando tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle funzioni del comitato;

*b*) cura e predispone la raccolta, la conservazione e l'aggiornamento dei dati necessari per la completa analisi della situazione socio-economica della Regione;

*c*) elabora lo schema di relazione annuale sulle modalità e sui tempi di attuazione degli atti di programmazione.

Il direttore della programmazione assiste ai lavori del comitato regionale per la programmazione.

Art. 14.

Alla direzione della programmazione sono assegnati, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni per il personale del ruolo amministrativo, dipendenti del ruolo amministrativo e dei ruoli tecnici dell'amministrazione regionale.

Presso la stessa potranno essere comandati dirigenti tecnici di enti pubblici regionali.

Il presidente della Regione, per i compiti della direzione della programmazione, può avvalersi di uffici dell'amministrazione regionale, di intesa con l'assessore competente.

Gli uffici dell'amministrazione regionale sono, altresì, tenuti a fornire alla direzione della programmazione documenti ed ogni altro elemento utile richiesto, compresi quelli relativi ad aziende, enti ed istituti sottoposti al controllo della Regione.

Il presidente della Regione, anche in relazione ad indicazioni del comitato e per l'espletamento di attività connesse con la direzione della programmazione, può conferire incarichi a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti, estranei all'amministrazione, in numero non superiore a dieci. Agli stessi è attribuito il trattamento economico previsto dall'art. 16 della legge regionale 10 aprile 1978, n. 2.

Il presidente della Regione, sentito il comitato, può autorizzare la stipula di convenzioni con enti ed istituti specializzati per l'espletamento di attività connesse con i compiti propri della direzione.

*Titolo IV*

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 15.

Il bilancio pluriennale di cui all'art. 1 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, assume, a decorrere dall'esercizio 1980, come termini di riferimento, quelli del piano regionale di sviluppo economico-sociale previsti dalla presente legge.

Art. 16.

I componenti del comitato regionale per la programmazione nominati nella prima applicazione della presente legge durano in carica fino alla conclusione della legislatura regionale in corso.

Art. 17.

Restano ferme le procedure di programmazione settoriale e gli organi competenti alla elaborazione dei relativi atti, previsti da vigenti disposizioni di legge, sino all'esaurimento delle somme stanziate.

Art. 18.

Nella prima applicazione della presente legge il presidente della Regione provvederà alla nomina degli esperti, di cui alla lettera *a)* dell'art. 7, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

Art. 19.

Per le finalità della presente legge è autorizzata, per l'anno 1978, la spesa di lire 300 milioni cui si provvede quanto a lire 200 milioni con parte delle disponibilità del cap. 60751 e quanto a lire 100 milioni con parte delle disponibilità del cap. 44651 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

Art. 20.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 10 luglio 1978

MATTARELLA

**(6808)**

# REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1978, n. **8.**

**Disciplina per la soppressione dei patronati scolastici e dei consorzi dei patronati scolastici.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 26 *aprile* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attuazione del disposto dell'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i patronati scolastici sono soppressi.

Alle operazioni previste dalla presente legge per il passaggio dei beni e del personale dei patronati scolastici ai comuni provvede un commissario straordinario nominato dal consiglio comunale.

Art. 2.

Il commissario straordinario per tali operazioni si avvale dell'ufficio del segretario comunale.

Con lo stesso atto di nomina del commissario straordinario, il consiglio comunale impartisce le direttive cui il commissario deve attenersi nell'esercizio delle sue funzioni.

La giunta comunale esercita il potere di vigilanza e, in caso di inosservanza delle direttive di cui al comma precedente, propone al consiglio comunale la revoca dell'incarico.

Tali operazioni non possono protrarsi oltre il novantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Le funzioni svolte dal patronato scolastico sono attribuite al comune nel cui territorio ciascun ente ha sede.

I comuni assicurano la continuità delle prestazioni agli assistiti dagli enti soppressi, anche mediante i rinnovi delle convenzioni che si rendano necessari a tal fine.

Il consiglio comunale determina le procedure e competenze degli organi del comune in relazione alle funzioni di cui al presente articolo.

Fino al termine delle operazioni di passaggio dei beni e del personale al comune, le funzioni di cui al presente articolo sono svolte dal commissario straordinario di cui all'art. 1 secondo le direttive del consiglio comunale e con la vigilanza della giunta comunale.

Art. 4.

Il patrimonio immobiliare, con il relativo arredamento e attrezzature e quanto altro costituisce patrimonio del patronato scolastico, è attribuito al comune ove l'ente ha sede.

L'individuazione dei beni da attribuire ha luogo mediante apposito verbale da redigere contestualmente tra il commissario straordinario di cui all'art. 1 e il sindaco del comune destinatario.

Il commissario straordinario trasmette al comune, entro il termine di cui all'ultimo comma dell'art. 2, unitamente al verbale suddetto, l'inventario del patrimonio immobiliare attribuito con i documenti e le posizioni di archivio relativi a ogni singola unità immobiliare esistente.

Nello stesso termine trasmette gli elenchi degli immobili, già attribuiti al comune, ai conservatori dei registri immobiliari i quali provvedono all'esecuzione delle trascrizioni e delle variazioni necessarie.

I comuni subentrano nella titolarità di tutti i rapporti attivi, passivi e processuali che facevano capo al disciolto patronato scolastico.

Art. 5.

Il personale di ruolo dei patronati scolastici in servizio alla data del 31 dicembre 1977 è trasferito ai rispettivi comuni.

I comuni provvederanno all'inquadramento del predetto personale nei propri ruoli organici con decorrenza dal 1° gennaio 1978 e secondo le modalità stabilite da ciascun consiglio comunale.

Fino all'inquadramento di cui al precedente comma al personale dei patronati scolastici continueranno ad applicarsi, da parte dei comuni, le norme relative allo stato giuridico e al trattamento economico previsti dall'ordinamento di provenienza.

Tale personale, a decorrere dalla data di trasferimento, sarà iscritto ai fini del trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza, alla Cpdel e all'Inadel.

Per i rapporti di lavoro subordinato aventi natura diversa da quelli indicati al primo comma del presente articolo, i comuni subentrano nella relativa titolarità già facente capo agli enti soppressi.

I comuni, per l'esercizio delle funzioni attribuite, si serviranno prioritariamente, nei limiti di eventuali necessità, del personale che alla data del 31 dicembre 1977 aveva con i patronati scolastici un rapporto di lavoro subordinato di natura diversa da quelli di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 6.

I consorzi di patronati scolastici, in attuazione del disposto dell'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono soppressi.

Alle operazioni di liquidazione provvede un commissario straordinario nominato dalla giunta regionale.

Le modalità e le procedure di liquidazione sono quelle stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, salvo quanto diversamente disposto dal successivo articolo.

Le operazioni di liquidazione devono concludersi entro il termine di cui all'ultimo comma dell'art. 2.

La Regione succede nei rapporti attivi e passivi non liquidati.

Le eventuali attività o passività risultanti dalle operazioni di liquidazione andranno ad incremento o decremento dello stanziamento di cui all'art. 133 del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1977, n. 616.

Gli atti della liquidazione sono approvati dalla giunta regionale.

Art. 7.

Il patrimonio immobiliare, gli arredamenti, le attrezzature e gli altri beni dei consorzi di patronati scolastici sono attribuiti ai comuni, secondo le modalità di cui al successivo **art. 9.**

L'individuazione dei beni da attribuire ha luogo mediante apposito verbale da redigere dal commissario straordinario di cui all'art. 6.

Il commissario straordinario trasmette alla giunta regionale, entro il termine di cui all'ultimo comma dell'art. 2, unitamente al verbale suddetto, l'inventario del patrimonio immobiliare da trasferire, con i documenti e le posizioni di archivio relativi ad ogni singola unità immobiliare esistente.

Art. 8.

Il personale di ruolo dei consorzi di patronati scolastici in servizio alla data del 31 dicembre 1977 è trasferito ai comuni.

I comuni provvederanno all'inquadramento del personale di cui al precedente comma, con decorrenza dal 1° gennaio 1978.

Fino all'inquadramento di cui al precedente comma al personale dei consorzi di patronati continueranno ad applicarsi, da parte dei comuni, le norme relative allo stato giuridico e al trattamento economico previsti dall'ordinamento di provenienza.

Tale personale, a decorrere dalla data di trasferimento, sarà iscritto ai fini del trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza, alla Cpdel e all'Inadel.

Per i rapporti di lavoro subordinato aventi natura diversa da quelli indicati al primo comma del presente articolo, i comuni subentrano nella relativa titolarità già facente capo agli enti soppressi.

Il commissario straordinario, unitamente al verbale di cui al precedente articolo, trasmette alla giunta regionale una dettagliata relazione contenente l'individuazione del personale di cui al presente articolo.

Art. 9.

La giunta regionale determina, entro il 30 settembre 1978, sentiti i comuni interessati, la ripartizione tra gli stessi dei beni e del personale dei consorzi di patronati scolastici.

Art. 10.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 26 aprile 1978

CIAFFI

**(6434)**

---

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1978, n. **9.**

**Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1978.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 27 *aprile* 1978)

(*Omissis*).

**(6435)**

## REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 11 luglio 1978, n. **31.**

**Modalità di pagamento della quota di contributo di cui all'art. 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29) *del* 19 *luglio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico*

I comuni possono stabilire con deliberazione di carattere generale che una quota non superiore al 75 per cento del contributo di cui all'art. 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, venga corrisposta in corso d'opera, subordinatamente alla prestazione di garanzie reali e personali da stabilirsi nella stessa deliberazione, con l'osservanza delle seguenti condizioni:

*a*) la quota da corrispondersi in corso d'opera non potrà essere frazionata in più di quattro rate semestrali;

*b*) sulle somme dovute per effetto della rateizzazione deve essere corrisposto l'interesse legale;

*c*) in caso di ritardo nel pagamento dei singoli ratei alle scadenze fissate, si applicano le sanzioni di cui all'art. 15, primo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 11 luglio 1978

MARRI

*La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data* 19 *giugno* 1978 (*atto n.* 869) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 10 *luglio* 1978

**(6441)**

## REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 23 maggio 1978, n. **14.**

**Bilancio di previsione della regione Campania per l'anno finanziario 1978.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 10 *giugno* 1978)

(*Omissis*).

**(5851)**

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato S. (c. m. 411100782480)